

RG 39745/2020



TRIBUNALE DI MILANO

*Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea*

Il Giudice,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 9.11.2020, relativa alla convalida del trattenimento presso il Centro Permanenza per i rimpatri "Corelli" ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale di [REDACTED] disposto con provvedimento del Questore della Provincia di Milano n. 6/2020 e notificato all'interessato in pari data, osserva quanto segue.

La richiesta di convalida è giunta il 7 novembre 2020 alle ore 12.12 e l'udienza si è tenuta il giorno 9 novembre 2020 alle ore 9.15. Il sig. [REDACTED] secondo quanto dichiarato dalla difesa, e non contestato dalla Questura in udienza, è giunto sul territorio nazionale in data 3.11.2020 ed ha presentato in tale data a mezzo pec, per mezzo di un difensore del Foro locale, alla Questura di Siracusa domanda di protezione internazionale mentre si trovava ancora a bordo della nave quarantena. Il 4.11.2020 il Questore della Provincia di Siracusa ha notificato al sig. [REDACTED] un provvedimento di respingimento dal territorio nazionale e di trattenimento emesso in pari data; il sig. [REDACTED] è stato, pertanto, trasferito al CPR di Milano dove il 5.11.2020 ha incontrato il difensore. Risulta inoltre pacificamente che il 6.11.2020 si è tenuta l'udienza dinnanzi al giudice di pace ai fini della convalida del provvedimento di respingimento e di trattenimento emesso dal Questore di Siracusa, e che in tal sede l'Autorità giudiziaria non ha

convalidato il provvedimento citato in quanto pendente una domanda di protezione internazionale.

Alla luce di quanto sopra, è del tutto evidente che la fattispecie sottoposta all'attenzione del Tribunale deve inquadrarsi nell'alveo della disciplina di cui all'art. 6 comma 2 d. lgs. n. 142/2015 in quanto trattasi di domanda di protezione internazionale formulata "ex novo", in un contesto connotato dalla non convalida del provvedimento presupposto (i.e. del provvedimento di respingimento dal territorio nazionale e di trattenimento emesso dal Questore di Siracusa).

Rileva il Tribunale, anche alla luce di quanto esposto dalla Questura in sede di udienza, che il provvedimento del Questore della Provincia di Milano si fonda sulla sussistenza del rischio di fuga del richiedente *"in quanto lo straniero è entrato illegalmente nel territorio dello Stato, risulta sprovvisto di qualsiasi documento di identificazione, non è in grado di fornire alcuna garanzia finanziaria proveniente da fonti lecite al fine di permanere sul T.N. e non risulta avere la disponibilità di un alloggio stabile dove essere rintracciato"*.

Ebbene, tale motivazione esula dalle ipotesi specificamente previste dall'art. 6 co. 2 lett. d) d. lgs. n. 142/2015: il legislatore, invero, ha indicato espressamente gli elementi fondanti il pericolo di fuga, ovvero l'avere il richiedente in precedenza fatto ricorso sistematico a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione, o il non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti di cui all'articolo 13 commi 5, 5.2. e 13 nonché di cui all'art. 14 del d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286. Elementi assenti nel caso in esame, non facendovi alcun riferimento specifico il provvedimento in esame.

Osserva da ultimo il Tribunale che le ragioni fondanti il pericolo di fuga indicate nel provvedimento del Questore devono ritenersi del tutto generiche, valevoli per qualunque soggetto che, sbarcato sul territorio nazionale, formuli contestualmente o nella immediatezza degli eventi la domanda di protezione internazionale.

P.Q.M.

non convalida il provvedimento emesso dal Questore della provincia di Milano in data 6 novembre 2020 ai sensi dell'art. 6 d.lvo 142/15 nei confronti di [REDACTED]

Se ne da lettura contestuale alle parti.

Milano, 9 novembre 2020

Il Giudice

Dott.ssa Elena Masetti Zannini



TRIBUNALE DI MILANO

*Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea*

VERBALE DI UDIENZA

Tra

Ministero dell'Interno - Questura di Milano

Contro

████████████████████

Oggi 9 novembre 2020 alle ore 9,15 innanzi alla dott.ssa Elena Masetti Zannini nel Palazzo di Giustizia di Milano, stanza 479 piano terzo ammezzato, è presente il giudice collegato con sistema audiovisivo con il CPR di via Corelli di Milano, In videoconferenza sono presenti l'avvocato Datena Nicola del Foro di Potenza avvocato di fiducia. Parimenti in videoconferenza, presso il CPR di Via Corelli, sono presenti il signor ██████████ nonché l'interprete sig. ██████████ di lingua araba. Per la Questura l'agente scelto di polizia ██████████ che attesta l'identità del sig. ██████████

Il giudice dà atto che il collegamento audiovisivo è funzionante e che esso consente sufficienti condizioni di visibilità e di ascolto.

Il sig. ██████████ dichiara di comprendere e parlare la lingua araba e di volersi avvalere dell'interprete.

Il giudice spiega al sig. ██████████ le ragioni della presente udienza.

Il giudice chiede alla difesa se ha necessità di conferire con il proprio assistito in forma riservata seppure tramite collegamento audiovisivo. La difesa dichiara di non necessitare alcuna interlocuzione privata. Il giudice chiede al sig. ██████████ se ha bisogno di

Quindi alle ore 9.35 si allontana dalla stanza per lasciare che l'avvocato conferisca riservatamente con l'assistito sia pure con il mezzo audiovisivo e la presenza dell'interprete.

Alle ore 9,44 l'avvocato dichiara di avere terminato il colloquio e di avere conferito senza problemi con il proprio assistito.

Con riferimento al procedimento in esame, la difesa eccepisce che la Questura non ha evidenziato e non ha prodotto i documenti attinenti alla fase precedente all'emissione del decreto del questore di Milano: evidenzia sul punto che in data 3.11.2020 il suo assistito ha presentato a mezzo pec una richiesta di protezione internazionale tramite un difensore siciliano alla Questura di Siracusa in quel momento territorialmente competente. Il giorno successivo il suo assistito è sbarcato dalla nave quarantena ed è stato raggiunto da un provvedimento di respingimento emesso dalla Questura di Siracusa e contestualmente trattenuto con provvedimento della Questura di Siracusa con traduzione presso il cpr di Milano. Lo stesso giorno 4.11.2020 il sig. ██████████ è giunto al CPR di Milano, ha incontrato il difensore il 5.11.2020.

In data 6.11.2020 si è tenuta l'udienza convalida davanti al giudice di pace il quale, rilevata la situazione e vista domanda di protezione internazionale

formulata dal [redacted] prima della emissione decreto di respingimento, non ha convalidato il provvedimento medesimo.

A seguito dell'udienza il sig. [redacted] è stato trattenuto presso il CPR di Milano ed in quella sede ha formalizzato nuovamente la domanda di protezione internazionale tramite la Questura di Milano.

Successivamente ha ricevuto un nuovo provvedimento di trattenimento basato sulla sua condizione di richiedente asilo ex art 6 d. gls 142/2015.

Alla luce di quanto sopra la difesa eccepisce che sia manifestamente illegittimo il provvedimento di respingimento emesso dalla Questura di Siracusa in quanto successivo alla domanda di protezione internazionale e quindi in violazione del comma 4 art 10 TUI; eccepisce inoltre che pur volendo tenere presente come data di presentazione della domanda di PI il 6.11.2020, non sussistono i presupposti ex art 6 comma 2 lett. d) che fa riferimento ad un rischio di fuga che tuttavia si basa su presupposti ben specifici e ben indicati dalla norma, assenti nel caso di specie; eccepisce che non sussistono nemmeno i presupposti per l'applicazione del comma 3, da valutarsi se non applicato il comma 2, ciò in quanto il sig. [redacted] non era in condizione di trattenimento al momento in cui ha presentato sia la prima domanda di PI, sia la seconda domanda, perché aveva ricevuto un provvedimento di non convalida del trattenimento.

Da ultimo evidenzia che sono trascorse più di 96 ore dal primo trattenimento del suo assistito poiché il primo provvedimento di trattenimento è intervenuto il 4.11.2020: secondo il TUI e l'art 13 Cost la convalida di un provvedimento che limita la libertà personale va comunicata a AG entro 48 ore e convalidata nelle successive 48 ore.

Il provvedimento che continua ad avere effetto è, dunque, quello della questura di Siracusa emesso il 4.11.2020, risultano pertanto superati i termini (96 ore) previsti per la convalida del trattenimento. Da ultimo evidenzia che nel caso in esame è stato attuato un trattenimento in assenza di un provvedimento che giustifica tale misura limitativa della libertà personale perché art 10 comma 4 TUI dice che in caso di domanda successiva al respingimento rende inefficace tale provvedimento.

Al riguardo la questura precisa che per quanto riguarda gli atti formati a Siracusa, essi sono stati redatti dal Questore e non dal Prefetto. Evidenzia che lo straniero ha redatto un foglio notizie, una volta sbarcato dalla nave di Siracusa, e non ha fatto cenno alla domanda di PI ma ha compilato la parte motivazionale indicando la sua presenza sul tn per motivi di lavoro.

L'agente scelto [redacted] evidenzia che una volta sbarcato dalla nave quarantena a Siracusa il richiedente è stato trattenuto sulla base del provvedimento del Questore di Siracusa, ai fini del rimpatrio, presso un cpr che a seguito di interlocuzione con il Ministero, è stato indicato nel CPR di via Corelli a Milano. Giunto a Milano il 4.11.2020, il giudice di pace non ha convalidato il trattenimento sulla base dell'esistenza di una domanda di PI pregressa, domanda che solo in quel momento la Questura ha appreso della domanda di PI, ha interpellato il Ministero per la ricerca di un luogo presso il quale trattenere il sig. [redacted] in attesa della valutazione della domanda di protezione internazionale. Il ministero ha indicato il CPR di via Corelli come luogo idoneo, pertanto il Questore ha emesso il provvedimento di trattenimento ai fini della valutazione della domanda di PI. Eccepisce che non corrisponda al vero che siano decorse più di 96 ore dal trattenimento perché il momento di decorrenza per la Questura di Milano

deve considerarsi l' emissione del provvedimento del Questore di Milano in data 6.11.2020 ore 14.30.

Sul rischio di fuga eccepisce che il sig. ■■■ che non ha domicilio in Italia, non ha un posto dove stare è senza fissa dimora, non ha un documento di identificazione.

La difesa replica che il 5.11.2020 ha prodotto tutti gli atti inviandoli a mezzo pec alla amministrazione del CPR, alla Questura di Milano e alla Prefettura, atti già trasmessi alla Prefettura e alla Questura di Siracusa. La PA era al corrente della pendenza di una domanda di PI dal 3.11.2020.

L'agente scelto ■■■ conferma di avere agli atti la pec del 3.11.2020, prodotta dall'avvocato il 5.11.2020 in vista dell'udienza dinnanzi al Giudice di pace.

La difesa richiama la pronuncia della Corte di Cassazione: il secondo foglio notizie firmato dopo la manifestazione di volontà di formulare la domanda di protezione internazionale non ha effetto, occorrendo una rinuncia formale alla stessa. Trattasi di questione già affrontata davanti al Giudice di Pace che sulla base di questo elemento non ha convalidato il decreto del Questore di Siracusa

La questura replica che i due trattenimenti sono fondati su due motivazioni diverse, la questura sta trattenendo perché il ■■■ ha formulato domanda di PI domanda che è già stata accettata. Lo stanno trattenendo per il pericolo di fuga

La questura insiste nel ritenere che il provvedimento emesso è diverso e opposto rispetto a quello valutato dal gdp e che si basa sui presupposti di cui all'art 6 co 2 lett d) d. lgs. 142/2015.

Il giudice chiede al sig ■■■ se conferma quanto ha indicato nel foglio notizie del 6.11.2020 ovvero di aver presentato domanda di PI per motivi politici, con l' aiuto dell'interprete il sig. ■■■ conferma quanto ivi dichiarato.

Il difensore eccepisce che il trattenimento del sig. ■■■ dal 4.11.2020 ad oggi non è mai stato interrotto, sebbene siano intervenuti due diversi provvedimenti di talché lo stato di restrizione della libertà personale è da considerarsi senza soluzione di continuità.

Precisa da ultimo che ai sensi dell'art. 14 d. lgs. 142/2015 i richiedenti asilo senza fissa dimora e senza mezzi di sostentamento vengono ospitati da un centro di accoglienza e non trattenuti presso un cpr.

Si oppone pertanto alla convalida del trattenimento del suo assistito non sussistendo i presupposti di cui all'art. 6 d. lgs. 142/2015.

La questura insiste per la convalida del provvedimento del Questore del 6.11.2020 per i motivi ivi esposti.

La difesa chiede che il proprio assistito sia ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e chiede la liquidazione dei compensi come da parametri di legge.

Il giudice

Alle ore 10.23 chiude il verbale e riserva la decisione interrompendo il collegamento audiovisivo.

Il giudice
Dott.ssa Elena Masetti Zannini